Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 4 febbraio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 novembre 1941-XX, n. 1571.

Aggiunte alle norme del testo della legge di guerra approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, relative alla compilazione degli atti di morte e di irreperibilità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, sono apportate le seguenti aggiunte da inserire nella sezione 4ª del capo VII, dopo l'art. 125:

Art. 125-*bis*. — *Perdita o scomparsa di navi o aeromobili.*

Quando, per fatto di guerra o comunque attinente alla guerra, si è verificata la perdita di una nave o di un aeromobile e sono perite tutte le persone imbarcate, si procede a norma dell'art. 146 comma 2ª, e 148 comma 3°, dell'ordinamento dello stato civile, approvato con R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238.

Nel caso in cui sia accertata la perdita di una parte soltanto delle persone imbarcate, gli atti di morte sono formati sulla dichiarazione dei superstiti.

Nel caso preveduto dal comma precedente, per le persone imbarcate scomparse, di cui non sia stata accertata la morte, sono redatti verbali di irreperibilità ai sensi dell'art. 124. Nello stesso modo si provvede quando la nave o l'aeromobile siano scomparsi, senza che ne sia accertata la perdita.

Art. 125-*ter*. — *Sopravvenuto accertamento di morte.*

Se, dopo la compilazione dei verbali di irreperibilità, si accerta, per riconoscimento della salma o per dichiarazione dei superstiti o di altre persone presenti, che persone ritenute disperse sono invece decedute, si provvede alla formazione degli atti di morte in base alle notizie raccolte.

Art. 125-*quater*. — *Autorità competente alla formazione degli atti.*

L'autorità competente alla formazione degli atti indicati negli articoli precedenti è il Ministero della marina o dell'aeronautica, secondo che si tratti di perdita o di scomparsa di una nave o di un aeromobile.

I Ministeri anzidetti possono delegare i dipendenti comandi o servizi.

Art. 125-*quinquies*. — *Segnalazione di scomparsa di dipendenti da enti soppressi o disciolti.*

Ai fini dell'applicazione dell'art. 124 se un Comando o un Ente territoriale delle Forze armate dello Stato sia disciolto, soppresso, o comunque si trovi in analoga condizione di fatto, alle segnalazioni di scomparsa di militari da esso dipendenti ai rispettivi Ministeri provvede, in base alle notizie che si siano potuto raccogliere, il Comando superiore da cui il predetto Comando o Ente dipendeva.

Nei casi suindicati il Ministero competente provvede alla compilazione del verbale di irreperibilità, valendosi, ove occorra, della facoltà di delega preveduta dal secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel Regno, nell'Africa italiana e nei Possedimenti, il quinto giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Calatafimi, addì 29 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1572.

Decentramento degli stabilimenti industriali in connessione con i nuovi impianti idroelettrici dell'Italia centrale, meridionale e insulare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per promuovere lo sviluppo industriale nelle provincie dell'Italia centrale, meridionale e insulare, sono concesse le agevolazioni di cui alla presente legge a favore degli stabilimenti industriali, che sorgeranno in località delle dette provincie: tali località saranno caso per caso determinate nei decreti di autorizzazione per gli stabilimenti stessi, da emanarsi con decreto del Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista e con i Ministri per le finanze e per i lavori pubblici, sentita la Commissione Suprema di difesa, quando trattasi d'industrie belliche, regolate dall'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 590, e sentito negli altri casi il Comitato interministeriale per l'autarchia.

Art. 2.

Gli esercenti degli impianti idroelettrici, anche in corso di costruzione, che saranno concessi a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge nell'Italia centrale e meridionale, e gli esercenti degli impianti idroelettrici, che usufruiranno di sovvenzioni statali in Sicilia ed in Sardegna, daranno la preferenza, fino alla concorrenza del 40 per cento dell'energia prodotta, alle forniture per gli stabilimenti industriali, che sorgeranno nelle località determinate a termini dell'art. 1, nelle stesse provincie ove hanno sede gli impianti o nelle provincie limitrofe, o anche, per accertate particolari condizioni, nelle altre provincie dell'Italia centrale, meridionale e insulare.

Il prezzo dell'energia sarà stabilito d'accordo fra le parti, o, in mancanza d'accordo, con l'intervento degli organi statali competenti.

Art. 3.

Le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio dei detti stabilimenti industriali e costruzioni annesse sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero delle comunicazioni sono autorizzati ad eseguire nella rispettiva competenza le opere pubbliche e le opere ferroviarie, secondo le disposizioni vigenti, che interessano i nuovi stabilimenti industriali.

Il Ministero delle comunicazioni potrà accordare tariffe ferroviarie di favore per trasporto di materiali e materie prime necessarie per l'impianto e l'esercizio dei detti stabilimenti industriali.

Art. 5.

Agli stabilimenti, installati a termini dell'art. 1, è concessa per un decennio dalla data della loro attivazione, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge saranno applicabili agli stabilimenti industriali che, debitamente autorizzati ai sensi dell'art. 1, saranno iniziati entro il 31 dicembre 1946-XXV.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GORLA — SERENA — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1941-XX, n. 1573.

Disposizioni in materia doganale per il traffico delle merci fra i territori dell'Unione doganale italo-albanese e quelli dell'ex Regno di Jugoslavia che sono venuti a far parte del Regno d'Italia o che sono occupati dalle Forze armate italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1941-XIX, n. 290, convertito nella legge 25 luglio 1941-XIX, n. 946, recante disposizioni in materia doganale per il traffico delle merci tra i territori dell'Unione doganale italo-albanese e quelli dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane;

Ritenuta la necessità per cause di guerra e l'urgenza di provvedimenti di carattere tributario intesi ad agevolare nei riguardi doganali l'approvvigionamento dei territori dell'ex Regno di Jugoslavia che sono venuti a far parte del Regno d'Italia o che sono occupati dalle Forze armate italiane;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di intesa coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 secondo comma del R. decreto-legge 30 aprile 1941-XIX, n. 290, convertito nella legge 25 luglio 1941-XIX, n. 946, è modificato come segue:

« Sulle merci stesse non compete restituzione di dazi di confine, fermi restando gli abbuoni e le restituzioni delle imposte interne previsti dalle leggi in vigore eccezione fatta per la restituzione della imposta generale sull'entrata ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Vizzini, addì 2 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — TASSINARI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, *foglio* 3. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 novembre 1941-XX, n. 1574.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Maria Thea Parma », con sede in Castelletto Molina (Asti).

N. 1574. R. decreto 17 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Maria Thea Parma », con sede in Castelletto Molina (Asti), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1942-XX

REGIO DECRETO 16 dicembre 1941-XX, n. 1575.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana dell'Istituto delle Figlie di Cristo Re, con sede in Salerno.

N. 1575. R. decreto 16 dicembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia italiana dell'Istituto delle Figlie di Cristo Re, con sede in Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1942-XX

REGIO DECRETO 22 dicembre 1941-XX, n. 1576.

Erezione in ente morale della Fondazione « Colonnello dott. ing. Augusto Paoli », con sede presso il Regio politecnico di Milano.

N. 1576. R. decreto 22 dicembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Colonnello dott. ing. Augusto Paoli », con sede presso il Regio politecnico di Milano, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1942-XX

REGIO DECRETO 5 gennaio 1942-XX, n. 10.

Terza prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 maggio 1941-XIX, n. 510, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1941-1942;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 14.754.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 1.685.200 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1941-42 e da inscriversi sul capitolo 72 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, forza motrice, ecc. Acquisto e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, ecc.).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1941-42.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, *foglio* 2. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 gennaio 1942-XX.

Conferma in carica del presidente dell'Ente Nazionale della Moda per il triennio 1942-1944.

IL DUCE

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2084, che modifica la costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda;

Visto l'art. 14 dello statuto che regola il funzionamento dell'Ente, approvato con decreto Ministeriale 14 gennaio 1936-XIV;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1938-XVII, con il quale il conte Cesare Giriodi Panissera di Monastero è nominato presidente dell'Ente Nazionale della Moda per il triennio 1° gennaio 1939-XVII-31 dicembre 1941-XX;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il conte Cesare Giriodi Panissera di Monastero è confermato nella carica di presidente dell'Ente Nazionale della Moda per il triennio 1° gennaio 1942-XX - 31 dicembre 1944-XXIII.

Roma, addì 30 gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

(432)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1941-XX.

Proroga del funzionamento dell'Ufficio siderurgico presso la Direzione generale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 5 della legge 25 maggio 1939, n. 841, che ha costituito un Ufficio siderurgico presso il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

La validità delle disposizioni della legge 25 maggio 1939, n. 841, che ha costituito un Ufficio siderurgico presso il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della marina mercantile - è prorogata fino al 31 dicembre 1942.

Art. 2.

La misura del contributo da versarsi, per i materiali ad essi assegnati, dai cantieri e stabilimenti per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali è fissata per l'anno 1942:

in lire 1,50 (lire una e cinquanta) per ogni tonnellata o frazione di tonnellata superiore a mezza tonnellata ed in L. 0,75 (lire zero e centesimi settantacinque) per ogni frazione di tonnellata uguale od inferiore a mezza tonnellata di materiali siderurgici;

in lire 1 (lire una) per ogni quintale o frazione di quintale superiore a mezzo quintale ed in lire 0,50 (lire zero e centesimi cinquanta) per ogni frazione di quintale uguale od inferiore a mezzo quintale di materiali metallici di monopolio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(446)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1941-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Lubrificanti Emilio Foltzer, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Considerato che la S. A. Lubrificanti Emilio Foltzer, con sede in Genova, già sottoposta a sequestro con decreto del prefetto di Genova, in data 6 agosto 1940-XVIII ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto nell'azienda stessa hanno prevalenti interessi persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Considerato che è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Lubrificanti Emilio Foltzer, con sede in Genova, è sottoposta a sequestro ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, ed è nominato sequestratario il dott. Angiolo Silvio Vignolo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(436)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1941-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Watson Italiana, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Watson Italiana, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto il suo capitale azionario è sottoscritto in prevalenza dalla Società degli Stati Uniti di America International Busines Machines Corporation di New Jork;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare l'incarico al sequestratario di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Watson Italiana, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'Eccellenza Guido Viola conte di Campalto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(435)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1942-XX.
Ulteriori limitazioni nel consumo dell'energia elettrica.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1941-XIX, n. 983;

Visti i decreti Ministeriali 8 novembre 1941-XX, 31 dicembre 1941-XX e 23 gennaio 1942-XX, recanti norme per la disciplina del consumo dell'energia elettrica e degli orari di lavoro in rapporto a tale consumo;

Considerata la necessità di adottare nuove norme per la disciplina del consumo dell'energia elettrica in relazione alle esigenze belliche;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni dei decreti Ministeriali 8 novembre 1941-XX e 23 gennaio 1942-XX sulla disciplina del consumo di energia elettrica, in quanto non siano modificate dal presente decreto, a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e fino a nuova disposizione, la riduzione del consumo di energia elettrica stabilita dal decreto Ministeriale 23 gennaio 1942-XX, è elevata dal venti al trentacinque per cento.

Gli utenti di energia elettrica per usi industriali, eccetto che nelle provincie della Sicilia e della Sardegna e nelle altre Isole del Regno, oltre il giorno di riposo settimanale ordinario e la sospensione di una giornata lavorativa, disposta all'art. 1 del decreto Ministeriale 23 gennaio 1942-XX, devono ancora ridurre, in quanto necessario per conseguire il detto scopo, la intensità del lavoro nelle altre giornate lavorative, od anche la durata settimanale del lavoro.

Tuttavia nessun utente è tenuto per effetto delle disposizioni del presente decreto, a ridurre il proprio orario di lavoro settimanale al disotto di 24 ore.

Art. 2.

A parziale modifica dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 gennaio 1942, le aziende artigiane utenti di energia elettrica per usi industriali, qualunque sia la potenza impegnata, non possono prelevare in ciascun mese una quantità di energia elettrica maggiore dell'ottanta per cento di quella prelevata nel corrispondente mese dell'anno 1941.

Art. 3.

Ai contravventori delle disposizioni dei precedenti articoli si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 4

Le ferie annuali spettanti ai lavoratori dipendenti dagli utenti di energia elettrica per usi industriali, tenuti alla osservanza del presente decreto, debbono essere concesse ed usufruite in unico periodo, fra il 15 febbraio ed il 15 marzo 1942.

Per ciascun utente, l'epoca delle ferie sarà determinata di intesa fra l'utente stesso e la rispettiva impresa elettrica fornitrice, sentita l'organizzazione locale dei lavoratori, e sarà comunicata agli Ispettorati corporativi nella cui giurisdizione hanno sede gli stabilimenti che utilizzano l'energia.

Eventuali divergenze fra gli utenti e le imprese elettriche devono essere portate subito a cura di queste ultime a conoscenza degli Ispettorati corporativi predetti.

Questi adotteranno le opportune determinazioni, che le parti sono tenute ad osservare dalla data della loro comunicazione.

Per gli stabilimenti ausiliari le determinazioni saranno adottate dal Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra di concerto con il Ministero delle corporazioni.

E' vietato ai datori di lavoro di sostituire le ferie col relativo compenso.

L'economia di consumo di energia elettrica conseguente alla effettuazione anticipata delle ferie è compresa in quella disposta dall'art. 1 del presente decreto.

Ai contravventori alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 125, convertito con modificazioni nella legge 11 luglio 1941-XIX, n. 983.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle industrie a ciclo di lavoro continuo e alle altre elencate all'art. 5 del decreto Ministeriale 23 gennaio 1942.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(482)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1942-XX.

Sostituzione del sequestratario della Società Calzaturifici Asolani Riuniti Polloni (S.C.A.R.P.A.), con sede ad Asolo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 1940 col quale la Società Calzaturifici Asolani Riuniti Polloni (S.C.A.R.P.A.), con sede in Asolo venne sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il cav. rag. Mario Cervellini;

Considerato che è necessario provvedere alla sostituzione del cav. rag. Mario Cervellini dimissionario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il dott. rag. Guido Crosato è nominato sequestratario della Società Calzaturifici Asolani Riuniti Polloni (S.C.A.R.P.A.), con sede in Asolo, in sostituzione del cav. rag. Mario Cervellini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(434)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1942-XX.

Disciplina della produzione e della vendita dei saponi da toletta e dei detersivi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i decreti Ministeriali 1° aprile 1940-XVIII, 15 maggio 1940-XVIII, 20 ottobre 1940-XVIII, 26 dicembre 1940-XIX e 15 gennaio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto è consentita soltanto la produzione e la vendita di sapone da toletta duro avente un tenore di acidi grassi del 25 % ± 1, riferito al peso del sapone segnato sul pezzo; deve essere pilato e contenere, oltre l'essenza, una carica solida non inferiore al 50 %, che può essere costituita da amido, talco, caolino, bentonite, derivati cellulosici, carbonati e fosfati alcalini.

Il sapone da toletta, di cui al presente decreto, deve portare su ogni pezzo, oltre quanto precisato dall'art. 1 del R. decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1518, anche la dicitura « sapone da toletta tipo unico ».

Il prodotto dovrà essere messo in commercio in pezzi da grammi 100.

I saponi da toletta liquidi debbono avere un contenuto in acidi grassi non superiore al 10 %.

La fabbricazione e la vendita di questi ultimi deve avere la preventiva approvazione del Ministero delle corporazioni.

I saponi da barba debbono avere i seguenti requisiti:

a) sapone da barba in bastoncini - tenore in acidi grassi del 50 % ± 1;

b) crema in tubetti o in vasetti - tenore in acidi grassi del 30 % ± 2;

c) pasta da barbieri - tenore in acidi grassi del 30 % ± 2.

Il Ministero delle corporazioni si riserva di approvare la fabbricazione e l'immissione nel consumo di creme da barba di tipo e contenuto diverso dalle precedenti.

E' inoltre consentita la fabbricazione e la vendita di saponi medicinali attualmente esistenti in commercio, registrati come specialità medicinali, ed anche di quelli già in commercio come preparati galenici, i quali ultimi sono limitati ai soli tipi seguenti:

sapone allo zolfo, all'ittiolo, al catrame, all'acido salicilico, al naftolo e al fenolo.

Il contenuto percentuale di acidi grassi dei saponi di cui sopra deve essere del 25 % ± 1; debbono essere pilati e portare impressa su ogni pezzo, oltre le prescritte indicazioni per i saponi da toletta, anche la grammatura.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto è vietata la fabbricazione ed immissione nel consumo di saponi antisettici e disinfettanti, salvo la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni che disporrà in merito alla destinazione del prodotto.

Art. 2.

I saponi da toletta e da barba possono avere acidi grassi in quantitativo inferiore a quello indicato nel precedente articolo qualora vi siano contenute sostanze provviste di particolari proprietà schiumogene e detergenti.

Tale produzione deve essere autorizzata, caso per caso, dal Ministero delle corporazioni, previo accertamento delle caratteristiche del sapone che si intende di produrre e di porre in commercio.

Art. 3.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto è consentita la sola produzione e vendita di detersivi di cui al decreto Ministeriale 20 ottobre 1940-XVIII.

La fabbricazione e la vendita di qualsiasi detersivo, comunque denominato e destinato alla lavatura dei tessuti in genere, come pure la fabbricazione e la vendita delle polveri e dei saponi abrasivi, è soggetta alla preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni che siano in contrasto con quelle del presente decreto.

Roma, addì 31 gennaio 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(433)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il Ministro per le corporazioni, in data 29 gennaio 1942-XX, ha trasmesso alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1941-XX, n. 1456, contenente disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1942-XX, n. 2.

(447)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi degli alcaloidi derivati dall'oppio

In base alle norme del R. decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1456, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 222 del 26 gennaio corrente, ha stabilito come segue, con decorrenza immediata, i prezzi degli alcaloidi derivati dall'oppio per le vendite effettuate dai produttori, e ferme restando le attuali condizioni di vendita (resa, pagamento, consegna, confezionamento, ecc.):

Per i quantitativi da ritirarsi in una sola volta

		da 1000 gr. a 2999 gr.	da 3000 gr. a 4999 gr.	da 5000 gr. in più
Morfina:				
base	L.	5925	5810	5695
cloridrato	»	4790	4700	4605
solfato	»	4790	4700	4605
acetato	»	4630	4544	4455
Codeina:				
base	»	5785	5675	5570
cloridrato	»	4760	4670	4580
solfato	»	4700	4610	4520
fosfato	»	4000	3925	3850
Etilmorfina:				
base	»	6215	6100	5980
cloridrato	»	5030	4935	4840
Diacetilmorfina:				
base	»	5400	5295	5190
cloridrato	»	4855	4760	4665

(468)

Prezzi delle pile e delle batterie tascabili

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 223 del 26 gennaio, a completamento delle disposizioni contenute nella circolare P 13 del 1° febbraio 1941, ha stabilito che le ditte grossiste aventi diritto alle condizioni speciali per l'acquisto delle pile e delle batterie tascabili debbono essere comprese in apposito elenco compilato dalle Federazioni nazionali interessate dei produttori e dei commercianti.

Il Ministero stesso ha inoltre stabilito che le ditte grossiste, nelle vendite ai rivenditori, dovranno concedere una riduzione di almeno venti centesimi, per ogni pezzo, sui prezzi stabiliti per le vendite al consumo con la circolare P. 13 sopracitata.

(469)

Variazioni all'elenco « C » delle aziende ebraiche della provincia di Venezia. (Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 276 del 28 novembre 1939-XVIII).

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI VENEZIA

Con provvedimento del Ministero dell'interno n. 2462/8572, in data 7 novembre 1940 è stato discriminato *Angeli Guido* fu Carlo, proprietario della ditta « G. Angeli », con sede in Venezia, Cannaregio 4509.

Con provvedimento del Ministero dell'interno n. 776/8343, in data 1° giugno 1939 è stato discriminato *Friedenberg Mario* di Mayer Vito chiamato Vittorio, proprietario della ditta individuale « Fratelli Friedenberg » di Mario Friedenberg, con sede in Venezia, Castello 6108.

(458)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 28 gennaio 1942-XX - N. 18

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4 —	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,9698
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (florino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7905	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,25
Id. 3,50 % (1902)	77,15
Id. 3 % lordo	53,10
Id. 5 % (1935)	93,075
Redimibile 3,50 % (1934)	73,40
Id. 5 % (1936)	94,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,875
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,60
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	98,125
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,20
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,425
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	412255	108,50	Mendozza *Maria-Antonietta* fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Mangano Maria, dom. in Napoli.	Mendozza *Maria Errico Antonietta* fu Enrico, minore, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	176806	231 —	Gimelli Catterina *Amalia* fu Giuseppe, ved. di Augusto Navarini, dom. in S. Margherita Ligure (Genova).	Gimelli Catterina *Amaglia fu Giuseppe*, ecc., come contro.
Id.	177217	322 —	Gimelli *Amalia Caterina* fu Giuseppe, ved. di Navarini Augusto, dom. in Genova.	*Gimelli Catterina Amaglia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	234725	227,50	Gimelli *Amalia Caterina* fu Giuseppe, ved. di Navarini Augusto, dom. a Santa Margherita Ligure.	Gimelli *Catterina Amaglia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	356934	175 —	*Ansardi* Angiola e Ugo fu Valentino, minori, sotto la tutela di Piccardo Giovanni Battista fu Giacomo, dom. a Genova.	*Ansaldi* Angiola e Ugo fu Valentino, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	163599	76,50	Lo Prinzi *Musco Sebastiana*, minore, sotto la tutela della madre Lo Prinzi Vincenza, dom. in Mistretta (Messina).	Lo Prinzi *Sebastiana Mosca*, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	10880	42 —	Branca *Gaetano* fu Giuseppe, dom. a New York.	Branca *Donato* fu Giuseppe, dom. a New York.
P. R. 3,50 %	57327	28 —	Garbarino *Caterina* di *Domenico*, moglie di Perelli Vincenzo, dom. a Genova. La presente rendita è vincolata come fondo dotale della titolare.	Garbarino *Catterina* di *Michele*, moglie, ecc., come contro.
Id.	354285	367,50	*Danesi* Amilcare ed Annita fu Fiore, minori, sotto la patria potestà della madre Medori Maria fu Raffaele ved. *Danesi*, dom. a Teramo.	*Danese* Amilcare ed Annita fu Fiore, minori, sotto la patria potestà della madre Medori Maria fu Raffaele ved. *Danese*, dom. a Teramo.
Rendita 5 %	170432	125 —	Ricca Paolina fu Silverio Giuseppe-Barnaba, minore, sotto la patria potestà della madre Termignone *Cesarina* fu Michele ved. Ricca, dom. a Varallo.	Ricca Paolina fu Silverio Giuseppe-Barnaba, minore sotto la patria potestà della madre Termignone *Caterina* detta Cesarina ved. Ricca, dom. a Varallo.
Id.	170433	40 —	Ricca Paolina fu Silverio-Giuseppe-Barnaba, minore, sotto la patria potestà della madre Termignone *Cesarina* fu Michele ved. Ricca, dom. a Varallo, con usufrutto a Termignone *Cesarina* fu Michele ved. Ricca, dom. a Varallo.	Ricca Paolina fu Silverio-Giuseppe-Barnaba, minore, sotto la patria potestà della madre Termignone *Caterina* detta Cesarina fu Michele ved. Ricca, dom. a Varallo, con usufrutto a Termignone *Caterina* detta Cesarina fu Michele ved. Ricca, dom. a Varallo.
P. R. 3,50 %	41164	73,50	Ravotti *Libera-Rosa*, Giovanni e Matteo Ernesto fu Giovanni e fu Balbo Maria, minori, sotto la tutela di Quadrio Adamo fu Giovanni, dom. a San Remo (Porto Maurizio).	Ravotti *Rosa-Libera*, Giovanni e Matteo Ernesto fu Giovanni e fu Balbo Maria, minori, ecc., come contro.
Id.	75250	213,50	Ravotti *Rosa*, Giovanni e Matteo fu Giovanni, minori, sotto la tutela di Quadrio Adamo fu Giovanni, dom. a San Remo (Porto Maurizio).	Ravotti *Rosa-Libera*, Giovanni e Matteo fu Giovanni, minori, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	38530	70 —	Prat Paola di *Giacinto-Enrico*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Prat Paola di *Giacinto-Erminio-Enrico*, minore, ecc., come contro.
Id.	772862	70 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	133138	350 —	Prat Paola di *Enrico*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Prat Paola di *Giacinto-Erminio-Enrico*, minore, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	141314	112 —	Prat Paola di *Enrico*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Prat Paola di *Giacinto-Erminio-Enrico*, minore, ecc., come contro.
Id.	152812	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	164335	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	170691	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	205779	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	322631	77 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	32744	280 —	Prat Paola di *Giacinto-Enrico*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Come sopra.
Id.	69030	140 —	Prat Paola di *Giacinto*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Alessandria.	Prat Paola di *Giacinto-Erminio-Enrico*, minore, ecc., come contro.
Id.	150858	875 —	Prat Paola di *Giacinto*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino.	Prat Paola di *Giacinto-Erminio-Enrico*, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	38532	70 —	Prat *Giovanni* di *Giacinto Enrico*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Prat *Giovanni Battista* di *Giacinto-Erminio-Enrico*, minore, ecc., come contro.
Id.	772864	70 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	133140	350 —	Prat *Giovanni* di *Enrico*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Come sopra.
Id.	141316	112 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	152814	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	164337	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	170693	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	205781	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	322633	77 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	32746	280 —	Prat *Giovanni* di *Giacinto Enrico*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Come sopra.
Id.	150860	875 —	Prat *Giovanni* di *Giacinto*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	38534	70 —	Prat *Angelo* di *Giacinto Enrico*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Prat *Angelo Gaspare-Giovanni Maria* di *Giacinto-Erminio Enrico*, minore, ecc., come contro.
Id.	772866	70 —	Prat *Angelo* di *Giacinto Enrico*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Come sopra.
Rendita 5 %	74854	500 —	Prat Angelo di *Enrico*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Come sopra.
Id.	74855	160 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	74857	100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	74858	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	74859	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	74860	100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	74861	110 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	74853	400 —	Prat Angelo di *Giacinto Enrico*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Come sopra.
Id.	74856	1250 —	Prat Angelo di *Giacinto*, minore, ecc., come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	184356	70 —	*Boveri* Carlo fu Giovanni, dom. in Demonte (Cuneo).	*Boeri* Carlo fu Giovanni, dom. in Demonte (Cuneo).

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50% (1906)	125079	210 —	*Boveri* Carlo fu Giovanni, dom. ad Ascoli Piceno.	*Boeri* Carlo fu Giovanni, dom. ad Ascoli Piceno.
Id.	157080	210 —	Bergia *Teresa* di *Giovanni Battista*, moglie di *Azaretti* Pietro fu Antonio, dom. a Pisa.	Bergia *Anna-Maria* di *Giuseppe*, moglie di *Azaretti* Pietro fu Antonio, dom. a Pisa.
Id.	156746	231 —	Bergia *Teresa* di *Giovanni Giuseppe*, moglie di *Azaretti* Pietro, dom. a Pisa.	Bergia *Anna Maria* di *Giuseppe*, moglie di *Azaretti* Pietro, dom. a Pisa.
Id.	145145	252 —	Bergia *Teresa* di Giuseppe, moglie di *Azaretti* cav. Pietro, dom. in Pisa.	Bergia *Anna-Maria* di *Giuseppe*, moglie di *Azaretti* cav. Pietro, dom. in Pisa.
Id.	162532	353,50	*Azaretti* Pietro fu Antonio, dom. in Pisa, con ipoteca a favore di Bergia *Teresa* di Giuseppe, moglie del titolare.	*Azaretti* Pietro fu Antonio dom. in Pisa. Con ipoteca a favore di Bergia *Anna-Maria* di Giuseppe, moglie del titolare.
Id.	280518	350 —	*Azzaretti* Adelina di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Pisa.	*Azaretti* (o Azzaretti) Adelina di Pietro, minore, ecc., come contro.
Id.	324378	175 —	*Azzaretti* Adelina di Pietro, nubile, sotto la patria potestà del padre, dom. a Pisa.	*Azaretti* (o Azzaretti) Adelina di Pietro, nubile, ecc., come contro.
Id.	680549	175 —	*Azzaretti* Adelina di Pietro, nubile, dom. a Pisa.	*Azaretti* (o Azzaretti) Adelina di Pietro, nubile, dom. a Pisa.
P. R. 3,50% (1934)	15112	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	16568	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	63137	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	122482	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	176145	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	216368	122,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	230349	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	315991	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	369297	140 —	Come sopra.	Come sopra.
P. N. 5 %	25741	55 —	Gallarati Agostino fu Giovanni, dom. in Voghera (Pavia), con usufrutto vitalizio a favore di Poggi *Anna* fu Pietro, ved. di Gallarati Luigi, dom. in Voghera.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Poggi *Paola Anna* fu Pietro, ved. Gallarati Luigi, dom. in Voghera.
P. R. 3,50 %	78461	161 —	Gallasso *Margherita* fu Battista, moglie di Campo Giuseppe fu Battista, dom. a Giaglione.	Gallasso *Maria-Margherita* fu Giovanni Battista, ecc., come contro.
P. N. 5 %	23165	65 —	*Bonanno* Maria di Letterio, *nubile*, dom. a New York.	*De Domenico* Maria di Letterio, *moglie di Bonanno Matteo*, dom. a New York.
Rendita 5 %	75364	50 —	Fabre Repetto Ernesta fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Ennis *Anna-Maria* di Riccardo, ved. di Fabre Repetto Francesco, dom. a Genova.	Fabre Repetto Ernesta fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Ennis *Maria-Anna* di Riccardo, ved. di Fabre Repetto Francesco, dom. a Genova.
Id.	75367	55 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75365	50 —	Fabre Repetto Maurizio fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Ennis *Anna-Maria* di Riccardo, ved. di Fabre Repetto Francesco, dom. a Genova.	Fabre Repetto Maurizio fu Francesco, minore, ecc., come sopra.
Id.	75368	55 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75366	50 —	Fabre Repetto Maria-*Angela* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Ennis *Anna-Maria* di Riccardo, ved. di Fabre Repetto Francesco, dom. a Genova.	Fabre Repetto Maria-*Angiola* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Ennis *Maria Anna* di Riccardo, ved. di Fabre Repetto Francesco, dom. a Genova.
Id.	75369	55 —	Fabre Repetto Angela-Maria o Maria *Angela* fu Francesco, minore, ecc., come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5%	75371	50 —	Fabre Repetto Ernesta, Maurizio e Maria *Angela* fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Ennis *Anna-Maria* fu Riccardo, dom. a Genova.	Fabre Repetto Ernesta, Maurizio e Maria *Angiola* fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Ennis *Maria-Anna* fu Riccardo, dom. a Genova.
Id.	75372	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75374	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75375	90 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75376	60 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75377	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75378	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75379	155 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75380	65 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75381	60 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75382	20 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75383	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75384	90 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75385	335 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75386	130 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	75387	125 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	829377	35 —	Fabre Repetto Ernesta, Maurizio e Maria *Angela* fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre *Anna-Maria Ennis* vedova Fabre Repetto Francesco, dom. in Genova.	Fabre Repetto Ernesta, Maurizio e Maria *Angiola* fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre *Maria-Anna Ennis* ved. Fabre Repetto Francesco, dom. in Genova.
P. N. 5 %	37996	100 —	Zorzolo *Angela* di Giuseppe, *inabilitata sotto la curatela del padre*, dom. a Mortara (Milano).	Zorzolo *Angela-Maria* di Giuseppe, *nubile*, domic. a Mortara (Milano).
P. R. 3,50 %	64299	185,50	Crotta Alessandro fu Eugenio, dom. a Ivrea (Torino).	Crotta Alessandro fu Eugenio, *minore, sotto la patria potestà della madre Magnino Giuseppina fu G. Battista, moglie in seconde nozze di Albertani Umberto e sotto la curatela di Giglio Eos Secondo fu Giuseppe*, dom. a Ivrea (Torino).
Id.	109570	42 —	Ventura *Adelina* fu Giuseppe, moglie di Bordi Michele, dom. a Modica (Siracusa), vincolata per dote della titolare.	Ventura *Pasqualina-Adelina* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	26679	35 —	Crestoni Maria fu Antonio, moglie di Giudici *Giovanni*, dom. a Busto Arsizio (Milano).	Crestoni Maria fu Antonio, moglie di Giudici *Paolo* o *Giovanni-Paolo*, dom. a Busto Arsizio (Milano).
Id.	70535	35 —	*Crestani* Maria fu Antonio, moglie di Giudici *Paolo*, dom. a Milano.	*Crestoni* Maria fu Antonio, moglie di Giudici *Paolo o Giovanni Paolo*, dom. a Milano.
Rendita 5 % (1935)	155088	1500 —	Orione *Luigi* fu Vittorio, dom. a Tortona (Alessandria), annotato d'usufrutto vitalizio a favore di Lombardi Ofelia fu Ruggero.	Orione *Giovanni-Luigi* fu Vittorio, ecc., come contro.
Id.	155809	2400 —	Orione *Luigi* fu Vittorio, dom. a Tortona (Alessandria), annotato d'usufrutto vitalizio congiuntamente e con diritto di accrescimento a favore di Massa Giuseppina fu Pietro in Chiappella Enrico e Chiappella Elena Maria Giuseppina di Enrico.	Orione *Giovanni Luigi* fu Vittorio, ecc., come contro.
Id.	155808	10000 —	Orione *Luigi* fu Vittorio, dom. a Tortona (Alessandria), annotato d'usufrutto vitalizio congiuntamente e con diritto di accrescimento a favore di Borzone Fortunato e Luigia fu Michele.	Orione *Giovanni-Luigi* fu Vittorio, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 3,50 % (1935)	155089	1800 —	Orione *Luigi* fu Vittorio, dom. a Tortona (Alessandria), annotato d'usufrutto vitalizio a favore di Franzetti Maria Carmela fu Giovanni.	Orione *Giovanni-Luigi* fu Vittorio, ecc., come contro.
Id.	155090	2400 —	Orione *Luigi* fu Vittorio, dom. a Tortona (Alessandria), annotato d'usufrutto vitalizio a favore di Marforio Angela fu Enrico ved. di Ruggieri Ernesto.	Orione *Giovanni-Luigi* fu Vittorio, ecc., come contro.
Id.	155091	1500 —	Orione *Luigi* fu Vittorio, dom. a Tortona (Alessandria), annotato d'usufrutto vitalizio a favore di Vassallo Nama fu Sebastiano Araldo.	Orione *Giovanni-Luigi* fu Vittorio, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(196)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi al quintale della ricotta da destinarsi ad uso industriale

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue i prezzi al quintale della ricotta di produzione sarda da destinarsi ad uso industriale per la lavorazione dei formaggi pastorizzati:

1) Per merce nuda alla produzione avente umidità non superiore al 50 % e con titolo di grasso sul secco non inferiore al 60 %, lire 820.

2) Per merce imballata posta franco centro di raccolta, avente umidità non superiore al 45 % e titolo di grasso sul secco non inferiore al 60 %, lire 925.

3) Per merce nuda, lavorata, posta franco stazione ferroviaria più vicina al centro di raccolta ed avente umidità non superiore al 40 % e il titolo di grasso sul secco non inferiore al 60 %, lire 1121,85.

4) Prezzo della merce franco stabilimento di lavorazione dei formaggi pastorizzati, lire 1280.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(470)

Prezzi degli estratti e dei dadi vegetali

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue i prezzi degli estratti e dei dadi vegetali:

1) Estratto vegetale normale in recipienti da chilogrammi 25, per le vendite da produttore a grossista, merce resa franco stazione arrivo, imballaggio gratis, L. 1948 al quintale;

2) Estratto vegetale normale in vasetti di cartone paraffinato da 100 grammi ciascuno:

a) per le vendite da produttore a grossista, merce resa franco stazione arrivo, imballaggio gratis, L. 4,10 al vasetto;

b) per le vendite da grossista a dettagliante, merce resa franco negozio dettagliante, imballaggio gratis, L. 4,30 al vasetto;

c) per le vendite al consumo, compresa l'imposta sull'entrata in abbonamento, L. 5,15 al vasetto;

3) Estratto vegetale normale in vasetti di vetro da 100 grammi ciascuno:

a) per le vendite da produttore a grossista, merce resa franco stazione arrivo, imballaggio gratis, L. 4,70 al vasetto;

b) per le vendite da grossista a dettagliante, merce resa franco negozio dettagliante, imballaggio gratis, L. 4,95 al vasetto;

c) per le vendite al consumo, compresa l'imposta sull'entrata in abbonamento, L. 5,90 al vasetto;

4) Estratto vegetale normale in vasetti di ceramica da 100 grammi ciascuno:

a) per le vendite da produttore a grossista, merce resa franco stazione arrivo, imballaggio gratis, L. 5,10 al vasetto;

b) per le vendite da grossista a dettagliante, merce resa franco negozio dettagliante, imballaggio gratis, L. 5,40 al vasetto;

c) per le vendite al consumo, compresa l'imposta sull'entrata in abbonamento, L. 6,50 al vasetto;

5) Dadi di estratto vegetale normale:

a) per le vendite da produttore a grossista, merce resa franco stazione arrivo, imballaggio gratis, L. 103 ogni 1000 dadi;

b) per le vendite da grossista a dettagliante, merce resa franco negozio dettagliante, imballaggio gratis, L. 112 ogni 1000 dadi;

c) per le vendite al consumo, compresa l'imposta sull'entrata in abbonamento:

L. 0,15 per ogni dado;
L. 0,70 per ogni 5 dadi;
L. 1,35 per ogni 10 dadi.

Per le confezioni in vasetti di peso diverso il prezzo dovrà essere ragguagliato al contenuto netto.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(481)

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica del territorio a sud di Mantova, con sede in Mantova.

Con decreto Ministeriale in data 28 gennaio 1942-XX, numero 5238, sono state apposte alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica del territorio a sud di Mantova, deliberate dal Consiglio dei delegati dell'Ente nella seduta del 13 novembre 1941-XX.

(457)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso straordinario per titoli a sette posti di capitano in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 maggio 1941, n. 470;
Visto il R. decreto 3 ottobre 1941, n. 1213;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso straordinario per titoli a sette posti di capitano in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

Notificazione di concorso straordinario per titoli a sette posti di capitano in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali.

Art. 1.

E' aperto un concorso straordinario per titoli alla nomina di sette capitani in servizio permanente nel Corpo delle armi navali.

Art. 2

Il concorso avrà luogo a Roma.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso, gli ufficiali di complemento che siano tenenti di vascello o capitani del Genio navale o delle Armi navali, o capitani del Regio esercito, appartenenti alle Armi di artiglieria o genio, o capitani della Regia aeronautica, appartenenti al ruolo del Genio aeronautico, e siano muniti di laurea in ingegneria civile, industriale, o navale e meccanica, ovvero in chimica o in chimica industriale o in fisica, ed abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo da ufficiale.

Art. 4

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani o albanesi, di razza non ebraica;

b) essere iscritti al P. N. F.;

c) non avere oltrepassato il 37° anno di età.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di quattro anni.

A norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 7 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

e) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina.

L'altezza e il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

con ambo gli occhi: V = 1/2 a cinque metri di distanza;

con l'occhio peggiore: V = 1/4 a cinque metri di distanza.

E' tollerata la miopia semplice, senza alterazioni del fondo oculare e senza astigmatismo, la quale non oltrepassi le tre diotrie e che, con correzione, raggiunga il visus nei limiti sopra indicati.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate di Holmgreen, deve essere assolutamente normale e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

L'ammissione al concorso degli ufficiali di complemento del Regio esercito o della Regia aeronautica è subordinata al nulla osta del competente Ministero.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale delle Armi navali;

Membri: tre colonnelli o tenenti colonnelli delle Armi navali o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio che non rivesta la carica di direttore generale delle Armi ed armamenti navali, un ufficiale generale delle Armi navali e due colonnelli o tenenti colonnelli delle Armi navali; un ufficiale superiore dello Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari Divisione stato giuridico) entro il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, e corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana o albanese;

b) documento comprovante l'iscrizione al P.N.F. (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante a seconda dell'età, l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicare l'anno, il mese, e il giorno dell'iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli, dovranno presentare il certificato d'iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Questo ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati) di data non anteriore al 10 marzo 1940;

d) diploma originale di laurea, oppure copia autenticata di esso, rogata dal Regio notaio;

e) certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

f) stato dei punti riportati nei singoli esami in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio e corso triennale di applicazione);

g) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e stato di famiglia, nonchè un certificato dell'ufficiale di stato civile, da cui risulti se abbia o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a capitano, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o se non avrà ottenuto il Regio assentimento;

h) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

i) certificato di buona condotta, rilasciato dalla autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

l) stato di servizio o foglio matricolare;

m) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata;

n) titoli scientifici eventualmente posseduti dall'aspirante.

I documenti di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), *i*) ed *l*), dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *h*) ed *i*).

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che risiedono all'estero, nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal 1° comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro il 30° giorno successivo a quello della scadenza.

Il Ministro potrà accordare un ulteriore termine, oltre quello indicato dal 1° comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 9.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato ed insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può, inoltre, essere accordata sotto riserva in relazione a quanto è detto nel precedente art. 8 e nei due ultimi comma dell'art. 7.

Art. 10.

Lo stipendio iniziale è di L. 16.170 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 3410 annue, l'indennità militare di L. 3700 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia, salvo le riduzioni di legge.

Art. 11.

La Commissione, in base ai titoli professionali, alle note caratteristiche riportate durante il servizio militare nonchè ad altri titoli eventualmente posseduti, assegnerà a ciascun candidato un punto di merito espresso in ventesimi, costituito dalle medie dei punti, attribuiti al candidato stesso da ciascun membro della Commissione.

La classificazione finale sarà fatta in base al punto di merito di cui al comma precedente.

Art. 12.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso delle spese di viaggio personale in 2ª classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio, dovranno seguire un breve corso di istruzione militare presso la Regia accademia navale.

Essi possono essere, quindi, inviati a compiere corsi speciali sia presso l'Accademia navale che presso le università del Regno per completare la loro cultura professionale.

Dopo il corso teorico, gli ufficiali seguiranno altresì un tirocinio pratico a bordo di Regie navi, della durata di un anno.

Art. 14.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione S.G.P.M.) nonchè ai Comandi in capo dei Dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli, Taranto e Venezia.

Roma, addì 15 gennaio 1941-XX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

(460)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 17 posti di ispettore provinciale di 3ª classe nel ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, modificato con il decreto Ministeriale 9 aprile 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 18 dello stesso mese, con il quale è stato indetto un concorso per 17 posti di ispettore provinciale di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo di cui 15 riservati ai laureati in ingegneria, uno riservato ai laureati in scienze agrarie ed uno ai laureati in scienze chimiche;

Decreta:

Gli esami scritti del concorso nelle premesse citato avranno luogo nei giorni 9, 10 e 11 febbraio 1942-XX.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1942-XX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(479)

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di ispettore provinciale di 3ª classe nel ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, modificato con il decreto Ministeriale 9 aprile 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 dello stesso mese, con il quale è stato indetto un concorso a due posti di ispettore provinciale di 3ª classe del ruolo dell'Ispettorato corporativo, riservati ai laureati in medicina e chirurgia forniti del diploma di perfezionamento in medicina del lavoro;

Decreta:

Gli esami scritti del concorso nelle premesse citato avranno luogo nei giorni 16, 17 e 18 febbraio 1942-XX.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1942-XX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(480)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del concorso a otto borse di studio per il perfezionamento nelle discipline zootecniche

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 140 del 17 giugno stesso anno, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ad otto borse di studio biennali di L. 15.000 annue ciascuna da conferirsi a laureati in scienze agrarie od in medicina veterinaria, che intendano perfezionarsi nelle discipline zootecniche;

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 1941-XIX, con il quale è stato prorogato il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità di prorogare nuovamente detto termine;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ad otto borse di studio biennali indetto con decreto Ministeriale 22 maggio 1941-XIX è prorogato di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1942-XX

(465) p. *Il Ministro*: NANNINI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di L'Aquila

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 14 agosto 1941-XIX, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di L'Aquila;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 dicembre 1942-XX, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di L'Aquila nell'ordine appresso indicati:

1) Toccafondi dott. Telico	punti	116 su 150
2) Bellonzi dott. Fides	»	115 »
3) Raso dott. Nicolino, croce di guerra al v. m.; croce m. g.; brevetto Marcia su Roma	»	106 »
4) Carminelli dott. Etrusco	»	106 »
5) Pace dott. Gerardo	»	101 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di L'Aquila per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

(464) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

REGIA PREFETTURA DI LA SPEZIA

Variazione alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visti i propri decreti n. 13754 di prot. del 9 agosto 1941, relativi all'approvazione della graduatoria ed alla designazione delle vincitrici del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939;

Visto che la candidata Bertola Noris, designata per la nomina ad ostetrica condotta del comune di Vernazza, ha rassegnato le dimissioni in data 4 dicembre u. s.;

Ritenuta pertanto la necessità di designare altra ostetrica;

Tenuta presente la graduatoria ed esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, esse hanno dichiarato di concorrere;

Visto il combinato disposto degli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La candidata Sacchelli Dina è designata per la nomina ad ostetrica condotta del comune di Vernazza.

Il podestà di Vernazza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura e del Comune interessato.

La Spezia, addì 16 gennaio 1942-XX

p. *Il prefetto*: GRIMALDI

(410)

REGIA PREFETTURA DI VITERBO

Variazione alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Veduto il precedente decreto prefettizio n. 14441, in data 4 novembre 1941-XX, col quale vennero dichiarate le vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939-XVIII;

Vista la nota n. 10076 in data 24 dicembre 1941-XX, con la quale il podestà di Tarquinia informa che l'ostetrica Marsala Maria, ha dichiarato di non accettare la seconda condotta ostetrica di quel Comune;

Vista la lettera dell'ostetrica Lotti Rina terza classificata nella graduatoria di merito del concorso di cui sopra, con la quale la suddetta dichiara di accettare la condotta di che trattasi;

Visti gli articoli 56 e 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Lotti Rina è dichiarata vincitrice del concorso bandito con decreto 31 dicembre 1939, n. 22031 per la seconda condotta ostetrica del comune di Tarquinia.

Viterbo, addì 20 gennaio 1942-XX

Il prefetto: GIAMMICHELE

(428)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.